

COMMISSIONE VII

DIFESA

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ATILIO RUFFINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione:		regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3542):	
RUFFINI ATILIO, <i>Presidente</i>	3		
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):			
Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma (2289):		RUFFINI ATILIO, <i>Presidente</i>	5
RUFFINI ATILIO, <i>Presidente</i>	3, 4	Proposta di legge (Discussione ed approvazione):	
CACCIA PAOLO PIETRO	4	AZZARO ed altri: Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (3280-B):	
DI RE CARLO	4	RUFFINI ATILIO, <i>Presidente</i>	5, 7
PALMIERI ERMENEGILDO	4	ANGELINI VITO	7
PELLEGATTA GIOVANNI	4	CACCIA PAOLO PIETRO, <i>Relatore f.f.</i>	5
SAVIO GASTONE, <i>Relatore</i>	3, 4	DI RE CARLO	7
Votazione segreta:		PELLEGATTA GIOVANNI	6
RUFFINI ATILIO, <i>Presidente</i>	4	SAVIO GASTONE	7
Disegno di legge (Rinvio):		Votazione segreta:	
Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del		RUFFINI ATILIO, <i>Presidente</i>	7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Scovacricchi è in missione per incarico del suo ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma (2289).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma ».

Come i colleghi ricorderanno, in una precedente seduta già era stata chiusa la discussione sulle linee generali del provvedimento in esame. In data 16 aprile la V Commissione bilancio ha formulato il seguente parere: « Parere favorevole a condizione che il comma 1 dell'articolo 2 sia sostituito dal seguente: " All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annue per il triennio 1986-1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del

tesoro per l'anno finanziario predisposto per " vestiario ufficiali e sottufficiali " ».

Do la parola al relatore, onorevole Savio.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Preannuncio subito ai colleghi che, in ottemperanza al parere espresso dalla V Commissione bilancio, presenterò un emendamento interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il limite massimo di lire trecento milioni entro il quale, per ciascun anno finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle associazioni d'arma dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 914, è elevato a lire novecento milioni a partire dall'esercizio finanziario 1984.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere annuo di lire seicento milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante ridu-

zione del capitolo 2003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In conformità al parere espresso dalla V Commissione bilancio, il relatore, onorevole Savio, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 2, sostituire il primo comma con il seguente:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annue per il triennio 1986-1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per " vestiario ufficiali e sottufficiali " ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Desidero chiarire che, in conseguenza all'approvazione dell'articolo 2, i benefici previsti dalla legge potranno avere copertura finanziaria solo a partire dal 1986; pertanto anche la data prevista nell'articolo 1 dovrà intendersi in tal senso modificata.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ERMENEGILDO PALMIERI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista al disegno di legge n. 2289.

PAOLO PIETRO CACCIA. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

CARLO DI RE. A nome del gruppo repubblicano, dichiaro che voterò a favore di questo provvedimento.

GIOVANNI PELLEGATTA. Anche il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente posto in votazione a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Aumento delle sovvenzioni previste per legge in favore delle associazioni d'arma » (2289).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini Vito, Astori, Baracetti, Bonetti, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Di Re, Gatti, Martellotti, Meleleo, Miceli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pochetti, Rabino, Rebullà, Ruffini, Santuz, Savio, Spataro, Stegagnini e Zanini.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3542).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle tabelle 1 e 3 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e all'articolo 23 del regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, riguardante le funzioni del Corpo di commissariato aeronautico », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 febbraio 1986.

Poiché non è presente l'onorevole Bambi, relatore per questo provvedimento, il quale era oggi impossibilitato a partecipare ai lavori della nostra Commissione, ritengo opportuno rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Azzaro ed altri: Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (3280-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Azzaro, Angelini Vito, Astori, Azzolini, Battistuzzi, Belluscio, Caccia, Dutto e Fiorino: « Mo-

difiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 6 marzo 1986 e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 23 aprile 1986.

A causa della momentanea assenza del relatore, onorevole Rabino, prego l'onorevole Caccia di volerlo sostituire nel riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

PAOLO PIETRO CACCIA, *Relatore f.f.* La proposta di legge in materia di reclutamento ed avanzamento del personale musicante delle Forze armate, da noi approvata nel marzo scorso, ci è stata rinviata dalla IV Commissione permanente del Senato, la quale ha modificato l'articolo 1 ed ha previsto un lungo articolo 2, nel quale è contemplata una diversa modulazione per quanto riguarda il reclutamento e le promozioni degli uomini che fanno parte delle bande musicali. Ritengo che questa specificazione puntuale degli avanzamenti sulla base del grado dei militari di truppa da inserire nel contesto della legge n. 212 del 1983 possa essere da noi accolta perché non inficia il contenuto originario della proposta di legge in discussione. Conseguentemente chiedo alla Commissione di approvare il testo trasmessoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla IV Commissione del Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IV Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è inserito il seguente:

« ART. 26-bis. — I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di

cui al primo comma dell'articolo 24 sono reclutati in base agli articoli 14 e seguenti ».

La IV Commissione del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione di un nuovo articolo, è diventato articolo 1:

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 26 della legge 1° marzo 1965, n. 121, è aggiunto il seguente:

« ART. 26-bis. — I sottufficiali, i graduati e i militari di truppa musicanti di cui al primo comma dell'articolo 24 possono essere reclutati in base agli articoli 14, 16 e 17 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della IV Commissione del Senato.

(È approvato).

La IV Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo 2:

ART. 2.

1. Il comma secondo dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1° marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'articolo 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'articolo 4 della presente legge ».

2. Il comma quarto dell'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di ser-

gente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

caporale, comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque mesi;

sergente: due anni e sei mesi ».

3. All'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto in fine il seguente comma:

« I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P) ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato la proposta di legge con il seguente titolo:

« Modifica della legge 1° marzo 1965, n. 121, concernente il reclutamento del personale della banda dell'esercito ».

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983, n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate ».

Pongo in votazione il nuovo titolo.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIOVANNI PELLEGATTA. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, annuncio il mio voto favorevole alla proposta di legge al nostro esame.

CARLO DI RE. Anche il gruppo repubblicano voterà a favore di questo provvedimento.

GASTONE SAVIO. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

VITO ANGELINI. Anch'io desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Azzaro ed altri:
« Modifiche della legge 1° marzo 1965, n. 121, e della legge 10 maggio 1983,

n. 212, in materia di reclutamento e avanzamento del personale musicante delle Forze armate » *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3280-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alberini, Angelini Vito, Astori, Baracetti, Bonetti, Caccia, Capecchi Pallini, Cerquetti, Di Re, Gatti, Martellotti, Meleleo, Miceli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Pochetti, Rabino, Rebullà, Ruffini, Santuz, Savio, Spataro, Stegagnini e Zanini.

La seduta termina alle 10,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO